



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 R.D.

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs 152/2006 e nella delibera Arera n. 15/2022 - Approvazione

L'anno **duemilaventitre** ed addì **diciassette** del mese di **maggio** in Domusnovas e nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato con appositi avvisi per le ore **19:00**, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 19:15.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

MASCIA ISANGELA	P	PINTUS GIUSEPPE	P
LUSCI MARIA ELENA	P	CARTA STEFANIA	P
SORU STEFANO	P	BARRANCA FABIOLA	P
SABA FABRIZIO	P	CARTA MARIA GIOVANNA	P
ARU DAVIDE	P	MURGIA DUILIO	A
LOCCI FRANCESCA	P	DI ROMANO ANNA MARIA	A
PORCU ARIANNA	P	PILLONI ALESSIO DAVIDE	P
MURRU SIMONE	A	EFISIO	
FLORIS MARIA FRANCA	P	VENTURA MASSIMILIANO	P

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. REMO ORTU

La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Ordinaria

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 36, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

L'assessore Locci, su incarico del Sindaco, espone il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione avente per oggetto: "*Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e nella delibera Arera n. 15/2022 - Approvazione*".

Sul punto intervengono, come riportato nel verbale di seduta:

Cons. Carta Maria Giovanna

Ass. Locci

Ass. Lusci

Cons. Ventura

Ass. Soru

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata, avente per oggetto: "*Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e nella delibera Arera n. 15/2022 - Approvazione*", corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato, provvede alla votazione per l'approvazione della proposta anzidetta;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = n. 14 (assenti i consiglieri Murru - Murgia - Di Romano)

Voti favorevoli = n. 13

Voti contrari = n. 1 (Carta Maria Giovanna)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Di approvare, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione sotto riportata, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.

Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = n. 14 (assenti i consiglieri Murru - Murgia - Di Romano)

Voti favorevoli = n. 13

Voti contrari = n. 1 (Carta Maria Giovanna)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 17-05-2023 COMUNE DI DOMUSNOVAS

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 152/2006 E NELLA DELIBERA ARERA N. 15/2022 – APPROVAZIONE.

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «Riordino della disciplina dei tributi locali»;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI);
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I della Parte Quarta, in materia di gestione dei rifiuti;
- il D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», che apporta sostanziali modifiche al citato D.lgs. 152/2006;

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di definizione dei livelli di qualità dei servizi, di diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza, nonché di tutela dei diritti degli utenti;
- con deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, è stato approvato il *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (TQRIF), il quale impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERAn.444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 17-05-2023 COMUNE DI DOMUSNOVAS

- i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 1 gennaio 2023;

VISTO in particolare l'art. 3.1 dell'Allegato A del TQRIF che dispone *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29 aprile 2022, ad oggetto: *“Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif del 18/01/2022 – Individuazione Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023.*

DATO ATTO che con la predetta deliberazione è stato individuato come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo *“schema regolatorio I livello qualitativo obblighi minimi”*;

PRESO ATTO pertanto degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo *lo schema I “livello qualitativo minimo”* di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

Richiamata la deliberazione C.C. n° 9 adottata in data 29 aprile 2022, ad oggetto: *“Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della TASSA SUI RIFIUTI “TARI”*;

Preso atto che, in relazione alle norme attuali, intervenute in tempi successivi all'adozione del regolamento TARI (C.C. n° 9 del 29 aprile 2022), lo stesso regolamento è da considerarsi ad oggi, oggettivamente inadeguato, pertanto, consequenzialmente a ciò, occorre dar luogo all'approvazione di altro dispositivo regolamentare per l'applicazione dell'imposta (TARI) contenente sia le modifiche e/o integrazioni previste dalla delibera dell'Autorità per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) 15/2022/R/RIF *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani(TQRIF)”*, che le modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006,

tra l'altro, le stesse, riguardanti la nuova definizione e classificazione dei rifiuti urbani e conseguentemente l'eliminazione dei cosiddetti "rifiuti assimilati".

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche al Regolamento TARI, di seguito illustrate nella tabella comparativa, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2023:

Regolamento originario	Proposta di modifica
<p>Art. 6 Definizione di locali imponibili</p> <p>1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiusa su almeno 3 lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani e ad essi assimilabili.</p> <p>2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono attive tutte le utenze dei servizi di acqua, luce e gas e non sono presenti arredi di alcun genere.</p>	<p>Art. 6 Definizione di locali imponibili</p> <p>1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 3, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiusa su almeno 3 lati, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono attive tutte le utenze dei servizi di acqua, luce e gas e non sono presenti arredi di alcun genere.</p>

Art. 10 Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1.1 Locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento o al recupero, in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali ~~non assimilabili agli urbani~~, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITÀ	% abbattim.
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Autoriparatori, elettrauto	30%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
Metalmeccanici e fabbri	20%
Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	30%
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Marmisti e lapidei	30%

Art. 10 Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1.1 Locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento o al recupero, in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITÀ	% abbattim.
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Autoriparatori, elettrauto	30%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	15%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
Laboratori di verniciatori, ceramiche e smalti	50%
Metalmeccanici e fabbri	20%
Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	30%
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%

<p><i>(All'intera superficie dove si svolge una delle attività sopra elencate sarà applicata la percentuale di abbattimento ivi prevista che è determinata in rapporto alla diversa incidenza di rifiuti speciali prodotti da ogni categoria di utenza, ai sensi del comma 649, la riduzione prevista deve essere applicata alla <u>sola nuota variabile</u> della tassa, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente e tramite soggetti autorizzati).</i></p> <p>3.Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, sulla base della tipologia del rifiuto prodotto.</p> <p>4.In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.</p> <p>5.Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, così come individuati dal D.Lgs. n. 152/2006, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali non assimilabili. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="810 192 1257 248">Marmisti e lapidei</td> <td data-bbox="1264 192 1401 248">30%</td> </tr> </table>	Marmisti e lapidei	30%
Marmisti e lapidei	30%		
<p>Art. 14 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche</p> <p>1.La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di</p>	<p><i>(All'intera superficie dove si svolge una delle attività sopra elencate sarà applicata la percentuale di abbattimento ivi prevista che è determinata in rapporto alla diversa incidenza di rifiuti speciali prodotti da ogni categoria di utenza, ai sensi del comma 649, la riduzione prevista deve essere applicata alla <u>sola quota variabile</u> della tassa, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente e tramite soggetti autorizzati).</i></p> <p>3.Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, sulla base della tipologia del rifiuto prodotto.</p> <p>4.In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.</p> <p>5.Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 649, ultimo periodo, della Legge n. 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali, non si tiene conto della superficie relativa ai magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata dalle medesime materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, così come individuati dal D.Lgs. n. 152/2006, la cui lavorazione genera appunto rifiuti speciali. Restano invece assoggettate alla tassa le restanti aree e parti dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e, in ogni caso, delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.</p> <p>Art. 14 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche</p> <p>1.La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa è determinata sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, in relazione alle predette categorie di</p>		

<p>utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.</p>	<p>utenza, opportunamente corrette con specifici coefficienti di adattamento.</p> <p>3.I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge.</p> <p>4.I coefficienti previsti alla tabella 1b dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono non essere considerati; quelli previsti alla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti.</p>
<p>Art. 15 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche</p> <p>1.Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività ed alla tipologia del rifiuto prodotto dalle specifiche superfici imponibili, avendo riguardo anche alla destinazione delle superfici medesime.</p> <p>2.Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.</p> <p>3.La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.</p>	<p>Art. 15 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche</p> <p>1.Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività ed alla tipologia del rifiuto prodotto dalle specifiche superfici imponibili, avendo riguardo anche alla destinazione delle superfici medesime.</p> <p>2.Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.</p> <p>3.La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.</p> <p>3.I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, salvo ulteriori deroghe.</p> <p>4. I coefficienti previsti dalle tabelle 3b e 4b dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono essere adottati con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi fino al 50%, al fine di</p>

	semplificare l'individuazione dei coefficienti.
<p>Art. 20 Piano finanziario</p> <p>1.I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario, con riferimento alle disposizioni dettate dalla delibera n. 443/2019 e s.m.i. di ARERA, nonché dalle disposizioni correlate relative alla TARI.</p> <p>2.Sulla base del piano finanziario (PEF) e delle altre componenti da iscrivere a valle del PEF, ai sensi della normativa vigente, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>3.Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario ed alle disposizioni predette.</p>	<p>Art. 20 Piano finanziario</p> <p>1.I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario, con riferimento alle disposizioni dettate dalla delibera n. 443/2019 e s.m.i. di ARERA, nonché dalle disposizioni correlate relative alla TARI.</p> <p>2.Sulla base del piano finanziario (PEF) e delle altre componenti da iscrivere a valle del PEF, ai sensi della normativa vigente, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>3.Il Consiglio Comunale, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno deve approvare le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario ed alle disposizioni predette.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione del PEF coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.</p>
<p>Art. 33 Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione</p> <p>1.I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 30 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.</p> <p>2.La dichiarazione ha effetto anche per gli anni</p>	<p>Art. 33 Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione</p> <p>1.I soggetti di cui all'articolo 4, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 90 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.</p> <p>La dichiarazione assume anche il valore di</p>

successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6, all. A TQRIF, delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi: Utenze domestiche

a) Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;

b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;

d) Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;

e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;

g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

b) Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;

c) Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;

d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

	<p>e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;</p> <p>f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;</p> <p>g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.</p> <p>3.La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.</p> <p>4.In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1^a giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.</p> <p>5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.</p>
<p>Art. 34 Dichiarazione per l'uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche</p> <p>1.In conformità alle previsioni di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 (cd Testo Unico Ambientale — TUA) le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2 che non intendono avvalersi del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, devono presentare apposita istanza all'ufficio comunale, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono essere escluse dal predetto</p>	<p>Art. 34 Dichiarazione per l'uscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche</p> <p>1.In conformità alle previsioni di cui all'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 (cd Testo Unico Ambientale — TUA) le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter) punto 2 che non intendono avvalersi del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, devono presentare apposita istanza all'ufficio comunale, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono essere escluse dal predetto</p>

<p>servizio pubblico.</p> <p>2. Le utenze non domestiche di cui al comma 1, devono dichiarare di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per un periodo di almeno cinque anni.</p> <p>3. Qualora le utenze non domestiche di cui al comma 1, intendano rientrare all'interno del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti prima dello scadere dei cinque anni indicati nella specifica dichiarazione prodotta ai sensi dei commi precedenti, devono farne richiesta al Comune, presentando una specifica dichiarazione con cui richiedono di poter nuovamente usufruire del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.</p> <p>4. La dichiarazione di cui al comma 3, deve essere presentata al Comune entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui l'utenza non domestica intende usufruire del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>	<p>servizio pubblico.</p> <p>2. Le utenze non domestiche di cui al comma 1, devono dichiarare di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per un periodo non inferiore a due anni.</p> <p>3. Qualora le utenze non domestiche di cui al comma 1, intendano rientrare all'interno del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti prima dello scadere dei cinque anni indicati nella specifica dichiarazione prodotta ai sensi dei commi precedenti, devono farne richiesta al Comune, presentando una specifica dichiarazione con cui richiedono di poter nuovamente usufruire del servizio pubblico per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti.</p> <p>4. La dichiarazione di cui al comma 3, deve essere presentata al Comune entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui l'utenza non domestica intende usufruire del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>
	<p>Art. 34 bis Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</p> <p>1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. (È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione).</p> <p>2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta</p>

	<p>elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:</p> <p>a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;</p> <p>b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;</p> <p>c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;</p> <p>d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;</p> <p>e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;</p> <p>f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).</p> <p>3. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.</p>
<p>Art. 36 Termini per il pagamento del tributo</p> <p>1.I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le scadenze determinate dal Comune.</p> <p>2.Ordinariamente l'importo del tributo annuale dovuto dal contribuente viene suddiviso in 4</p>	<p>Art. 36 Termini per il pagamento del tributo</p> <p>1.I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le scadenze determinate dal Comune.</p> <p>2.Ordinariamente l'importo del tributo annuale dovuto dal contribuente viene suddiviso in 4</p>

<p>(quattro) rate bimestrali nel rispetto delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. - l'emissione degli avvisi di pagamento avviene nello stesso anno a cui si riferisce il tributo; 4. - le prime 3 (tre) rate costituiscono l'acconto calcolato in base alle ultime tariffe approvate; 5. - la quarta costituisce il saldo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento. 6. 3.E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il termine di scadenza determinato per la prima rata. 7. 4.In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 	<p>(quattro) rate bimestrali nel rispetto delle seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. - l'emissione degli avvisi di pagamento avviene nello stesso anno a cui si riferisce il tributo; 9. - le prime 3 (tre) rate costituiscono l'acconto calcolato in base alle ultime tariffe approvate; 10. - la quarta costituisce il saldo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento. <p>3. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il termine di scadenza determinato per la prima rata. In caso di disagi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.</p> <p>11. 4.Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.</p> <p>5.In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.</p> <p>6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo</p>
---	---

	<p>raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.</p> <p>7. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.</p>
<p>Art. 37 Versamento del tributo</p> <p>1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini dovuti la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.</p> <p>2. Il tributo è versato interamente al Comune mentre la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992.</p>	<p>Art. 37 Versamento del tributo</p> <p>1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini dovuti la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.</p>
<p>Art. 38 Rimborsi</p>	

<p>1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.</p>	<p>Art. 38 Rimborsi e compensazione</p> <p>1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.</p> <p>2. Il rimborso deve essere effettuato entro centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>3. A seguito dell'istanza scritta del contribuente, ma senza ulteriori richieste, l'ente procederà alla compensazione del credito nel primo avviso di pagamento emesso oppure al rimborso dello stesso.</p>
<p>Art. 39 Funzionario responsabile</p> <p>1. Il Comune nomina il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) quale componente ancora vigente della I.U.C., a seguito dell'abrogazione delle altre due componenti.</p> <p>2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p>	<p>Art. 39 Funzionario responsabile</p> <p>1. Il Comune nomina il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI).</p> <p>2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p>
	<p>Art. 43 Rateizzazione dei debiti non assolti</p> <p>1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei</p>

	<p>commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:</p> <p>a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;</p> <p>b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.</p> <p>c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:</p> <ul style="list-style-type: none">- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;- oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili; <p>d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.</p> <p>e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso.</p>
--	--

	<p>A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000 euro;</p> <p>In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER)</p> <p>f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).</p> <p>g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).</p> <p>h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p> <p>2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.</p> <p>3 Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel</p>
--	---

	<p>provvedimento di dilazione.</p> <p>4. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento.</p> <p>5. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.</p> <p>6. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.</p>
	<p>Art. 44 - Ulteriore rateizzazione dei versamenti ordinari</p> <p>1. Gli utenti che diano prova di una delle situazioni di seguito indicate, possono usufruire della possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate dell'avviso di pagamento:</p> <p>a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;</p> <p>b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;</p> <p>c) l'importo addebitato superi del 30%, il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.</p> <p>2. Il Comune, pervenuta la richiesta di dilazione, per i casi cui al comma 1, provvederà a trasmettere all'utente i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.</p> <p>3. La richiesta di rateizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata entro il termine di versamento indicato nell'avviso di pagamento.</p> <p>4. Le somme dovute, a seguito di accoglimento della domanda di rateizzazione, possono essere</p>

	<p>maggiorate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli interessi di dilazione che non verranno applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) del comma 1 sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Comune; - degli interessi di mora a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. <p>5. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.</p> <p>6. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.</p>
<p>Art.43 Disposizioni finali e transitorie</p> <p>1.Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.</p> <p>2.Per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani 2.</p>	<p>Art. 45 Disposizioni finali e transitorie</p> <p>1.Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.</p> <p>2.Per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani .</p>

VISTI:

- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 il quale dispone che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]"*;
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 il quale ha modificato l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: *"[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione*

del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede, *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

Richiamato l'art. 42 del Testo Unico 267/2000, rubricato "Attribuzione dei consigli", dal quale si rileva che la competenza in relazione all'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze dello stesso organo;

Propone

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al *Regolamento per la disciplina della TARI*, stilato sulla base del precedente regolamento TARI con adeguamento delle norme di interesse, per le ragioni

indicate in premessa, composto di n. 45 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);

3. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dall'1/1/2023.

L'Assessore al Bilancio e Patrimonio
D.ssa Francesca Locci

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dott.ssa ISANGELA MASCIA

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REMO ORTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 23-05-2023

DOMUSNOVAS, li 23-05-2023

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. REMO ORTU

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 17-05-2023 COMUNE DI DOMUSNOVAS

n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li _____

L'INCARICATO
